



# **Comune di Castiglione della Pescaia**

**Strada P.le 3 del Padule Km.19**

**58043 Castiglione della Pescaia**

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA**

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA**

### **ART.1 - PRINCIPI E FINALITÀ**

L'emergenza sociale abitativa ha lo scopo di offrire una temporanea risposta di tipo abitativo a nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare e urgente bisogno sociale.

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari degli alloggi destinati all'emergenza sociale abitativa, sia inclusi in complessi immobiliari allo scopo dedicati, sia appartenenti all'edilizia residenziale pubblica (ERP).

Qualora si tratti di alloggi ERP si applicano i principi e le limitazioni di cui alla legge R.T n. 96/96 come modificata dalla L.R.T n. 41 /2015 e in particolare l'art. 13 ter del L.R.T n. 96/96.

### **ART.2 – DESTINATARI**

Gli interventi sono destinati a nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Castiglione della Pescaia dal almeno 5 anni consecutivi;
- b) gravi difficoltà economiche con perdita dell'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombro per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggi anche ubicati fuori dal territorio nazionale;
- d) trovarsi in particolari e gravi circostanze di disagio certificate dal servizio sociale, tra le quali situazioni di ambienti familiari compromessi da episodi di maltrattamento e violenze;

Qualora invece il nucleo familiare dovesse beneficiare di un alloggio ERP destinato all'emergenza abitativa di cui all'art. 13 ter del R.T n. 96/96 come modificata dalla R.T n. 41 del 31/03/2015 si applicano i requisiti di accesso di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.

Per nuclei familiari si intendono quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado purchè conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per nucleo familiare si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

Per i cittadini extracomunitari è altresì richiesto il permesso di soggiorno biennale o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.

A pena di esclusione tutti i requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assegnazione dell'alloggio, e permanere in costanza del rapporto.

Coloro che al momento della presentazione della domanda occupino abusivamente un alloggio pubblico o comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione saranno esclusi per 5 anni da qualsiasi intervento abitativo.

Saranno esclusi per 5 anni coloro che abbiano rifiutato senza giustificato motivo un alloggio proposto dalla Commissione Tecnica di Emergenza Abitativa (il termine in tale caso decorre dalla data della determina di esclusione).

La situazione di comprovato disagio economico deve essere verificata dall'Assistente Sociale attraverso la valutazione dell'ISEE del nucleo familiare, la proprietà o il possesso di beni mobili registrati, e altri tipi di valutazione e dell'evento, comprovati e dettagliati, che hanno portato al peggioramento delle condizioni economiche con conseguente impossibilità di sostenere il pagamento di un canone di locazione. All'esito di tale valutazione, l'Assistente Sociale produrrà una relazione finale in cui propone alla Commissione Tecnica di Emergenza Abitativa la necessità o meno di procedere all'assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa.

### **ART.3 – COMMISSIONE TECNICA DI EMERGENZA ABITATIVA**

E' istituita la Commissione Tecnica di Emergenza Abitativa composta da:

- a) il Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alle Persone del Comune di Castiglione della Pescaia ;
- b) Assistente Sociale del Servizio Sociale Territoriale del Comune di Castiglione della Pescaia;
- c) il Responsabile del Settore Urbanistica (Ufficio Casa) del Comune di Castiglione della Pescaia ;

La Commissione presieduta dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alle Persone del Comune di Castiglione della Pescaia che provvede anche a convocarla periodicamente o su richiesta di almeno uno dei componenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.

In riferimento ad ogni singolo caso la Commissione Tecnica:

- prende atto dell'intervento ritenuto più idoneo alla specificità del caso in esame, proposto dall'assistente sociale,
- individua i soggetti in emergenza aventi titolo all'assegnazione temporanea di alloggi pubblici ai sensi del presente regolamento;
- determina l'eventuale compartecipazione alle spese e la durata della misura, su proposta dell'assistente sociale.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti per l'assegnazione dando preferenza ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) nuclei familiari con minori in condizioni di grave rischio sociale o nucleo familiare con presenza di persone non autosufficienti, portatrici di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 o in carico ai servizi di salute mentale o tossicodipendenze;
- b) nucleo familiare composto da una sola persona ultra sessantacinquenne;

Presupposto necessario all'assegnazione è il progetto sociale condiviso dal nucleo familiare interessato, finalizzato a definire il percorso per il superamento delle condizioni di disagio,

e la ricerca di una soluzione alternativa. Infatti poiché il servizio è mirato a far fronte a situazioni di emergenza, il piano di intervento concordato prevede l'uscita dal servizio stesso.

In caso di alloggi non temporaneamente disponibili la commissione individua di volta in volta le priorità tra i casi segnalati.

#### **ART.4 – ACCESSO AL SERVIZIO**

I cittadini che intendono accedere al servizio di Emergenza abitativa devono presentare apposita domanda allegando l'ISEE e autocertificando i requisiti per l'accesso e gli eventuali provvedimenti in base ai quali devono rilasciare l'abitazione.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno all'Assistente Sociale competente per territorio.

L'assistente sociale valuterà la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso all'emergenza sociale abitativa ovvero, in assenza di dette condizioni, orienterà l'utente verso altri servizi. L'accesso potrà avvenire solo a seguito di segnalazione da parte dell'assistente sociale.

#### **ART.5 - ASSEGNAZIONE**

Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza, e comunque con durata non superiore ad anni 2. In circostanze eccezionali la Commissione può autorizzare la proroga annuale dei contratti scaduti quando il perdurare delle cause che hanno determinato l'assegnazione dell'alloggio non consenta soluzioni alternative. Per le situazioni già in essere, la cui durata superi i quattro anni, si potrà concedere eccezionalmente un ulteriore periodo.

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, è fatto divieto assoluto per gli occupanti di cedere anche provvisoriamente il proprio alloggio.

E', altresì, fatto divieto assoluto per gli occupanti ospitare persone non incluse nel proprio nucleo familiare, salvo casi di effettivo bisogno, preventivamente autorizzati dall'Ufficio Politiche Sociali e, comunque, per periodi limitati.

Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Castiglione della Pescaia.

#### **ART.6 – CONTROLLI**

Il Comune di Castiglione della Pescaia, si riserva la facoltà di procedere con proprio personale, quando lo ritenga opportuno, ad ispezionare gli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta degli stessi e l'osservanza degli obblighi da parte dei cittadini ospitanti.

#### **ART.7 – OBBLIGHI**

Gli assegnatari hanno l'obbligo di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi ERP, qualora esca il bando.

La mancata presentazione della suddetta domanda o l'assegnazione di un alloggio ERP determinano la perdita dell'alloggio concesso in emergenza abitativa.

## **ART.8- IMPEGNI**

Gli assegnatari dell'alloggio di emergenza sociale abitativa devono:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria e alla cura di quanto loro affidato;
- b) provvedere al pagamento delle utenze, salvo diversa disposizione contrattuale;
- c) curare la pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e degli spazi di uso comune;
- d) astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o molestia;
- e) impegnarsi al rispetto del presente regolamento e del contratto ad uso sociale che regola i rapporti tra il beneficiario e ed il Comune;
- e) impegnarsi al rispetto del progetto dell'assistente sociale.

## **ART.9 – RIMBORSO SPESE E PAGAMENTO CANONE**

Gli assegnatari degli alloggi dovranno versare mensilmente al Comune di Castiglione della Pescaia un rimborso spese a titolo di manutenzione dell'immobile, determinato con il provvedimento di assegnazione. Tale somma, essendo di modesta entità, non pregiudica la gratuità del rapporto e si esclude che possa costituire corrispettivo per il godimento dell'immobile. Il pagamento può venire ridotto o escluso qualora l'assegnatario in base alla situazione reddituale si trovi in condizione di grave disagio economico.

## **ARTICOLO 10 – VERIFICA REQUISITI**

Trascorso un anno dall'assegnazione, l'Ufficio procede alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2. I beneficiari saranno invitati a mezzo lettera raccomandata A.R., a produrre la documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza delle condizioni che hanno generato il diritto dell'assegnazione di un alloggio per emergenza abitativa. La cessazione del periodo di emergenza abitativa, definitivamente accertata, comporterà la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio. Il controllo dei requisiti economici avverrà anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

## **ARTICOLO 11 – RILASCIO ALLOGGIO**

L'assegnatario dovrà lasciare libero l'immobile entro 30 giorni dalla data della comunicazione di decadenza. Trascorso inutilmente tale termine si procederà tramite Autorità Giudiziaria.

## **ARTICOLO 12– REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

La revoca dell'assegnazione viene disposta mediante provvedimento dirigenziale qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
- b) non sia più in possesso dei requisiti reddituali, e abbia titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località come previsto dall' art. 3 del presente Regolamento;

- c) non abbia preso possesso entro 30 giorni dell'alloggio assegnato;
- d) abbia ceduto in tutto o parte l'alloggio assegnato;
- e) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
- f) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- g) abbia maturato una morosità da almeno 3 mesi nel pagamento delle spese pattuite nel contratto ad uso sociale per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico/sociale;
- h) ospiti, anche temporaneamente, senza aver ottenuto apposita autorizzazione, persone non facenti parte del nucleo familiare presente al momento dell'assegnazione;
- i) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- j) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Castiglione della Pescaia.

### **ARTICOLO 13 – NORMA FINALE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera Consiliare di approvazione dello stesso e contestualmente verrà abrogato il precedente Regolamento Comunale per le emergenze abitative approvato con delibera C.C. 59 del 28.09.2001